

## Circolare - 07/12/2011 - Trasporto merci conto terzi

### **OGGETTO: Applicazione DD 25.11.2011 n. 291 al trasporto merci conto terzi.**

Dal 4 dicembre si applicano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 ("Regolamento"), e del **D.D. 25 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2011** ("Decreto").

#### **E. Requisito di "stabilimento" e immissione in circolazione di ulteriori veicoli per le imprese già in esercizio.**

Salvo quanto disposto alla precedente lettera D per le nuove imprese e per le imprese che modificano l'iscrizione all'Albo, l'immissione in circolazione di ulteriori veicoli da parte delle imprese in esercizio avviene, in funzione dell'accesso al mercato posseduto, presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale la dichiarazione di cui all'Allegato 3. Detto Ufficio provinciale, prima di dare il visto per l'immissione in circolazione, verifica la capienza del requisito dell'idoneità finanziaria, mentre si prescinde dall'accertamento del requisito di stabilimento, che andrà dimostrato secondo le procedure ed i termini stabiliti da un successivo provvedimento di questa Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto. Ferma restando la richiesta presso la sede principale, tutte le persone giuridiche autorizzate potranno domandare l'emissione del documento di circolazione anche con l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo. Per le persone fisiche, cioè le imprese individuali, detta emissione continua ad avvenire unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico.

Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto, la disponibilità ai fini dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.

Nel ricordare che il comodato, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, è sempre gratuito, detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche. Per quanto riguarda il disposto del comma 11 dello stesso articolo, concernente l'utilizzo, da parte dell'impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in attesa della definizione del certificato ivi previsto da rilasciare a cura degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per la sede principale dell'impresa stessa e ferma la condizione per quest'ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo locato continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.